



STATUTO ASSOCIAZIONE CRA-ACEA

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART.1

In base a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro è costituita fra tutti i dipendenti del Gruppo ACEA l'associazione ricreativa, culturale e sportiva denominata "CRA-ACEA" con sede in Roma.

OGGETTO

SCOPO E ATTIVITA

ART. 2

Il CRA-ACEA programma, gestisce, coordina e sviluppa a tutti i livelli associativi, le attività ricreative, assistenziali, culturali, sportive e qualsiasi altra connessa o analoga attività promossa in conformità dell'art. 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e della contrattazione collettiva. L'Associazione opera in piena autonomia dai partiti politici. Attività o manifestazioni aventi fini di lucro non sono compatibili con lo scopo sociale.

SEZIONI

ART.3

Il CRA-ACEA può articolarsi, di massima, in sezioni con compiti di natura tecnico - organizzativa, ciascuna delle quali raccoglie i soci che hanno in comune specifico interesse o peculiari predisposizioni per discipline artistiche, culturali e sportive, in armonia con le finalità e gli indirizzi dell'Associazione.

PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della medesima.

PROVENTI

ART. 5

I proventi sono costituiti da:

- a) contributi previsti dalla contrattazione collettiva;
- b) contributi dell' ACEA e di Aziende partecipate;
- c) quote di iscrizione dei soci straordinari;
- d) eventuali entrate derivanti da manifestazioni o da gestioni interne;
- e) redditi su capitale;
- f) qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità;
- g) eventuali quote individuali approvate dal Consiglio di Amministrazione, per l'attività della Sezione.

31/07/2013 *[Signature]*

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 6

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione è fissato al 31 ottobre dell'anno che precede quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 30 novembre dell'anno che precede quello di competenza.
Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.
Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 30 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

SOCI

ART. 7

I soci si suddividono in: soci ordinari - soci straordinari - soci aggregati.

- Soci ordinari:
 - a) Tutti i Dipendenti del gruppo ACEA in servizio per i quali le Aziende erogano i contributi ricreativi ed assistenziali almeno nella misura stabilita dal CCNL settore elettrico
- Soci straordinari:
 - a) I Dipendenti del gruppo ACEA in servizio per i quali le Aziende erogano solo parzialmente i contributi ricreativi e /o assistenziali stabiliti dal CCNL settore elettrico.
 - b) Gli ex Dipendenti del gruppo ACEA
 - c) I dirigenti del gruppo ACEA in servizio, per i quali le aziende erogano contributi.
- Soci aggregati:
 - a) i familiari conviventi dei soci ordinari e straordinari;
 - b) il coniuge superstite, gli orfani ed equiparati dell'ex Dipendente;
 - c) i Dipendenti dell'associazione;

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 8

I soci ordinari hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

I soci straordinari ed i soci aggregati hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo nelle forme stabilite dal Regolamento elettorale.

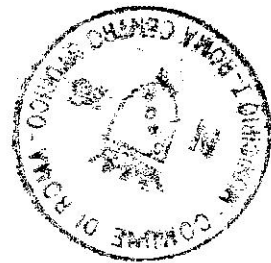
I soci straordinari hanno diritto ad eleggere negli organismi statuari del CRA loro rappresentanti con funzioni propositive e consultive.

Tutti i soci si impegnano all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle risoluzioni prese dagli Organi dell'Associazione secondo le rispettive competenze statutarie.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per uno dei seguenti motivi:

- a) per i soci ordinari con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro;
- b) per i soci straordinari, quando, nonostante diffida, le aziende non effettuino il pagamento dei contributi associativi;



31/07/2013
P. M. M. M.

- 
- c) per i soci straordinari e aggregati, quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica di socio;
- d) per tutti i soci, quando non osservino le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi statutari oppure arrechino danno materiale e/o morale all'associazione.

ART. 9

Nel caso di infrazione da parte dei Soci alle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio di Amministrazione potrà applicare le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione da ogni attività e dai benefici sociali per un periodo massimo di 6 mesi;
- c) esclusione definitiva da ogni attività e benefici ricreativi e culturali.
- d) Contro il provvedimento di cui alle lettere a), b) e c) l'interessato può, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fare ricorso al Collegio dei Probiviri del CRA-ACEA che sarà tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Sono organismi del CRA-ACEA .:

- a) l'Assemblea dei Soci ordinari
- b) il Consiglio d'Amministrazione
- c) il Collegio Sindacale
- d) il Collegio dei Probiviri.

ART. 11

I Soci ordinari eleggono al proprio interno i rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio Sindacale e nel Collegio dei Probiviri.

I soci straordinari eleggono al proprio interno, uno per ciascuna tipologia di soci di cui all'art.7 a) b) c), tre loro rappresentanti in qualità di osservatori in seno al Consiglio di Amministrazione, con funzioni propositive e consultive.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto hanno la durata di quattro anni, e sono rinnovabili.

Qualsiasi carica prevista dal presente Statuto è incompatibile con il Comitato Esecutivo delle R.S.U.

I membri eletti decadono automaticamente ed immediatamente dall'incarico qualora venga meno il requisito di socio ordinario o straordinario. le modalità di elezione degli organismi dell'Associazione sono demandati ad un apposito regolamento elettorale.

ASSEMBLEA

ART. 12

All'Assemblea, che è il massimo organismo deliberante del CRA-ACEA., partecipano solo i Soci ordinari e straordinari. Questi ultimi con le sole facoltà propositive e consultive.

Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto senza possibilità di delega.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 13 almeno 15 giorni prima della data stabilita dandone ampia informazione.

All'avviso di convocazione dell'Assemblea che deve approvare il bilancio deve essere

31/07/2013 *[Signature]*

allegata copia del bilancio stesso.

L'avviso reccherà l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, fissando anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che dovrà avvenire almeno il giorno dopo.

ART. 13

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata:

- nei casi prescritti dalla legge ed almeno due volte all'anno;
- quando lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione;
- su richiesta di almeno 1/5 dei Soci ordinari

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- quando lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione;
- su richiesta di 1/10 dei Soci ordinari



31/07/2013 *[Signature]*

ART. 14

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei Soci ordinari ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci ordinari ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, con il voto favorevole di almeno 1/25 dei soci ordinari.

ART. 15

La votazione può essere effettuata per alzata di mano od a scheda segreta. In tale ultimo caso l'assemblea elegge un Comitato a scrutinio formato da tre scrutatori. Si procederà a scrutinio segreto quando almeno 1/3 dei presenti lo reputerà opportuno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente eletto fra i Soci presenti.

Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dei CRA-ACEA, in caso di assenza o di impedimento, uno dei soci presenti, designato dall'Assemblea.

Il Segretario redige il verbale della riunione, che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea saranno rese note ai Soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 11 Membri, eletti tra i Soci ordinari e votati esclusivamente da questi ultimi, come da apposito regolamento.

I tre osservatori aggiuntivi saranno eletti esclusivamente tra i Soci straordinari, votati da questi ultimi per ciascuna categoria ed avranno le sole facoltà propositive e consultive.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra gli 11 Membri eletti dai Soci ordinari, a maggioranza semplice, il Presidente, il Segretario e l'Economo Cassiere.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto sarà determinante il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri eletti si ritengono automaticamente dimissionari nel caso che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo.

Per assenze giustificate si intendono quelle previste dalla contrattazione collettiva.

In caso di decadenza dalla carica di Consigliere, per perdita delle qualità di Socio o per dimissioni, la sostituzione avverrà col subentro del primo dei non eletti della stessa lista e ne verrà data tempestiva comunicazione ai Soci. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

L'Associazione è curata dal Consiglio di Amministrazione, che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del CRA-ACEA ed a cui sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano riservati statutariamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione predispone i regolamenti interni alle singole Sezioni, elabora il bilancio preventivo che porterà, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci, elabora il bilancio economico-finanziario consuntivo e la relazione dell'attività svolta che, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, saranno sottoposti, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è responsabile del regolare funzionamento del CRA-ACEA, nonché del corretto impiego dei fondi, della custodia dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature di proprietà della stessa Associazione o ad essa affidati in uso o concessione.

Deferisce i Soci al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci stessi. Ha facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altri Centri Sportivi e Circoli Ricreativi.

Approva l'elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta formulata dai rispettivi responsabili, la misura delle eventuali quote di partecipazione alle Sezioni stesse.

ART. 18

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi.

Convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci ordinari e straordinari; è responsabile dell'esecuzione dei deliberati delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo delle attività sociali, dell'assoluto rispetto delle finalità del CRA-ACEA, nonché della sua amministrazione, di cui risponde unicamente al Segretario ed all'Economo; firma la corrispondenza; mantiene i contatti con l'Amministrazione Aziendale e con i terzi. Può, in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso alla prima riunione.

ART. 19

Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita, in tale caso, tutti i poteri del Presidente.

ART. 20

L'Economo è responsabile della riscossione delle entrate, del pagamento delle spese e di ogni altra operazione finanziaria a mezzo di regolari ordinativi a firma del Presidente e dell'Economo stesso. Prende in consegna i beni mobili ed immobili in uso e concessione del CRA-ACEA. Tiene aggiornati i libri degli inventari, predispone con il Segretario gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo, risponde di tutta l'amministrazione dell'Associazione unitamente al Presidente ed al Segretario.



31/07/2013 Paolo Lupo



31/07/2013 *[Signature]*

ART. 21

Il Segretario predispone, con l'Economo, gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo. Cura in particolare il libro dei Soci ed i documenti contabili. Provvede al disbrigo della corrispondenza e compila i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci; coordina il lavoro del personale in servizio presso il CRA-ACEA Attende a tutte quelle altre mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni od affidate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Sostituisce l'Economo in caso di assenza o di impedimento ed esercita, in tal caso, le relative funzioni.

ART. 22

Le cariche di Membro del Consiglio di Amministrazione, quella di componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 23

Il controllo dell'Amministrazione dell'Associazione e di tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale; quest'ultimo è composto di 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco Supplente eletti tra i Soci ordinari e votati esclusivamente da questi ultimi.

Il Collegio Sindacale elegge tra i 3 Membri eletti dai Soci ordinari, a maggioranza semplice, il Presidente del Collegio.

I Sindaci possono essere confermati o revocati con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e di tutte le altre disposizioni di legge vigente in materia, verificare almeno ogni tre mesi la contabilità e la cassa, esaminare ed accertare la regolarità dei bilanci ed accompagnarli con una relazione.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni del Collegio deve redigersi un processo verbale.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Sindaco supplente può partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale senza diritto di voto.

In caso di parità di voto sarà determinante il voto espresso dal Presidente del Collegio.

I Membri del Collegio Sindacale possono essere confermati o revocati con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti tra i Soci ordinari e votati esclusivamente da questi ultimi.

Il Collegio dei Probiviri elegge tra i 3 Membri eletti dai Soci ordinari, a maggioranza semplice, il Presidente del Collegio.

Il collegio dei Probiviri esamina e decide i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8, da adottare nei confronti dei Soci su deferimento del Consiglio di Amministrazione.

Le determinazioni del Collegio dei Probiviri vengono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto sarà determinante il voto espresso dal Presidente.

I Proviviri possono essere confermati o revocati con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

SEZIONI

ART. 25

L'attività delle Sezioni è disciplinata da apposito regolamento. I responsabili delle sezioni sono eletti con le modalità fissate da detto regolamento e possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto al voto.

Le Sezioni, nei limiti delle previsioni di Bilancio Preventivo dei CRA-ACEA, potranno fruire di contributi per lo svolgimento di attività, il cui programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

VARIE

ART. 26

L'Associazione si scioglie:

- per impossibilità del conseguimento del fine sociale;
- con una Assemblea Straordinaria, valida se presente la maggioranza dei Soci ordinari e se deliberato dalla maggioranza dei presenti;
- per consultazione referendaria, con scheda e scrutinio segreto, votata favorevolmente dalla maggioranza dei Soci ordinari.

La consultazione referendaria è indetta dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'assemblea straordinaria, convocata a questo scopo, non avesse raggiunto il numero necessario per la validità della deliberazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale è destinato a finalità di utilità generale. La sua destinazione verrà determinata, a maggioranza semplice, nel corso dell'assemblea straordinaria di scioglimento o, successivamente, con la consultazione referendaria.

In tali sedi il Consiglio di Amministrazione dovrà formulare almeno due proposte di destinazione. Nell'ipotesi del primo capoverso, il patrimonio sociale sarà destinato in base ad accordi tra le sei OO.SS. firmatarie dell'accordo del 02/03/2000 sul nuovo soggetto CRA.

ART.27

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, l'associazione è retta dalle disposizioni dettate dal Codice Civile

ART. 28

Eventuali problemi interpretativi del presente Statuto dovranno essere demandati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, in seduta congiunta, che dovranno pronunciarsi in merito entro due mesi.

ART.29

Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere proposte o dal Consiglio di Amministrazione o tramite richiesta, inviata al Consiglio stesso, da parte di almeno 1/5 dei Soci ordinari

Per l'approvazione delle modifiche dovrà essere convocata una apposita Assemblea Straordinaria. L'assemblea straordinaria è convocata almeno 15 giorni prima della data stabilita dandone ampia informazione.



31/07/2013

Copia delle proposte di modifica dello Statuto dovrà essere messa a disposizione dei Soci ordinari almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
Per l'approvazione delle modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci ordinari ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, con il voto favorevole di almeno 1/20 dei Soci ordinari



REGOLAMENTO ELETTORALE

Regolamento per le elezioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri del CRA ACEA

ELEZIONI

ART. 1

Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri si svolgeranno ogni quattro anni.

ART. 2

Le elezioni vengono indette dal Consiglio di Amministrazione del CRA-ACEA almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato. Scaduto tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto a ciò, le elezioni sono indette dal Consiglio dei Sindaci. Tale iniziativa si concretizza in una comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove elezioni; comunicazione che deve essere inviata, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, a tutte le Organizzazioni Sindacali, presenti in Azienda, alle R.S.U. e, per conoscenza, alla Direzione del Personale, che provvederà all'affissione agli albi in tutti i posti di lavoro.

Il termine per la presentazione delle liste dei candidati, da indicare nella stessa comunicazione, non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data dell'intendimento elettorale, risultante dal timbro postale di partenza che sarà posto sulle lettere raccomandate. Le elezioni si dovranno comunque svolgere almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

ART. 3

Le elezioni avvengono su liste di candidati che possono essere presentate:

- 1) dalle OO SS presenti in ACEA
- 2) da gruppi di Soci ordinari
- 3) da gruppi di Soci straordinari (ART. 7 A, B e C)

Per la presentazione delle liste per il punto 2 sarà necessario la sottoscrizione di almeno il 3% dei Soci ordinari e per il punto 3 il 10% di ciascun gruppo di Soci straordinari (Art. 7 A, B e C). Ogni gruppo potrà presentare un'unica lista.

Ciascun Socio non potrà sottoscrivere più di una lista, pena la nullità di ogni sottoscrizione effettuata. Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8.00 alle ore 17.00, a partire dal penultimo giorno lavorativo fissato per la presentazione delle liste stesse. Le liste dei candidati devono essere presentate a mano alla Presidenza del Collegio Sindacale del CRA-ACEA ovvero,

qualora l'incarico fosse vacante, alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione uscente (presso la Sede del CRA-ACEA).

L'organo ricevente rilascerà attestazione di presentazione con l'indicazione del giorno e dell'ora e provvederà alla trasmissione delle liste medesime, entro il giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste, al Comitato Tecnico Elettorale come indicato al successivo ART. 5 comma 2.

COMPOSIZIONE LISTE CANDIDATI

ART. 4

Ogni lista presentata dalle OO SS o dai Soci ordinari dovrà contenere:

- a) elenco dei candidati per il Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di n. 11;
- b) elenco dei candidati per il Collegio dei Sindaci fino ad un massimo di n. 4;
- c) elenco dei candidati per il Collegio dei Probiviri fino ad un massimo di n. 3;
- d) eventuale osservatore nel C.T.E. (partecipa come osservatore, rappresentante di lista alle operazioni di scrutinio; scrutinio che si svolgerà con le modalità previste nel successivo ART. 8),
- e) eventuali scrutatori;
- f) eventuali rappresentanti di lista quali osservatori all'interno del seggio fino all'arrivo al seggio centrale

Ogni lista presentata dai Soci straordinari (ART. 7 A, B e C) dovrà contenere:

- a) elenco dei candidati per il Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di n. 3;
- eventuali osservatori nel C.T.E.

COMITATO TECNICO ELETTORALE

ART. 5

Il Comitato Tecnico Elettorale è nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente per un numero di 5 membri scelti tra i Soci ordinari.

Il Comitato Tecnico Elettorale ha i seguenti compiti:

- a) verificare i requisiti dei sottoscrittori;
- b) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- c) definire il numero dei seggi tenuto conto della distribuzione degli elettori;
- d) nominare il presidente per ciascun seggio;
- e) nominare gli scrutatori su indicazione delle liste per un numero massimo di 4 per ciascun seggio;
- f) pubblicare le liste elettorali;
- g) predisporre l'elenco dei Soci ordinari con diritto al voto;
- h) predisporre l'elenco dei Soci straordinari con diritto ai voti;
- i) nominare per ciascun seggio un rappresentante di lista quale osservatore, su indicazione della lista stessa se quest'ultima non è rappresentata nel seggio, quale presidente o scrutatore;
- j) sovrintendere allo svolgimento delle elezioni anche dirimendo controversie e decidendo ricorsi concernenti le elezioni stesse.

Il Comitato Tecnico Elettorale nomina al proprio interno un presidente e decide a maggioranza dei propri membri.



32/07/2013 *[Signature]*

ART. 6

Le votazioni vengono effettuate a scheda segreta. Le schede elettorali saranno contrassegnate dal timbro del CRA – ACEA e firmate da due scrutatori prima della votazione. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 7

I Soci ordinari esprimeranno il loro voto di competenza contrassegnando sulla relativa scheda elettorale la lista di candidati prescelta; potranno esprimere con segno apposto a fianco del nominativo del candidato le seguenti preferenze, tutte nell'ambito della medesima lista:

- n. 6 preferenze per i candidati al Consiglio di Amministrazione;
- n. 2 preferenze per i candidati al Collegio Sindacale;
- n. 2 preferenze per i candidati al Collegio dei Probiviri.

I Soci straordinari (ART. 7 A, B e C) esprimeranno il loro voto di competenza contrassegnando sulla relativa scheda elettorale la lista di candidati prescelta; potranno esprimere con segno apposto a fianco del nominativo del candidato le seguenti preferenze, tutte nell'ambito della medesima lista:

- n. 2 preferenze per i candidati al Consiglio di Amministrazione.

La scheda chiusa dall'elettore deve essere depositata nell'urna alla presenza degli scrutatori i quali avendo preventivamente accertata l'identità dell'elettore prendono nota della avvenuta votazione facendo apporre la firma nell'apposito elenco.

ART. 8

Terminate le operazioni di voto le urne dei seggi saranno portate dagli scrutatori nella sede del CRA – ACEA per lo scrutinio al quale possono assistere tutti i Soci. Lo scrutinio si svolgerà a seggio unico, gli scrutatori saranno i presidenti dei seggi che, al loro interno, avranno nominato il presidente del seggio stesso. Il seggio effettuerà lo spoglio delle schede nel giorno successivo alla chiusura delle urne elettorali.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se non risulta votata alcuna lista ma siano espresse preferenze per candidati compresi nella medesima lista è valido il voto di lista e le preferenze.

Se risulta votata più di una lista ma siano state espresse preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

ART. 9

La ripartizione dei posti spettanti a ciascuna lista dei Soci ordinari verrà effettuata con il sistema proporzionale applicando i criteri del metodo d'hondt.

1. Trovare il quoziente elettorale, cioè il rapporto fra i voti validi espressi nelle liste per ciascun organo ed il numero dei posti da assegnare;

2. Attribuire ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente risulta contenuto nel numero di voti riportati;

3. Attribuire i posti rimasti vaganti per insufficienza del quoziente elettorale alle liste che hanno riportato il maggior numero di resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che avrà conseguito il numero di posti inferiore. Ove, sempre a parità di resti risultino più liste aventi già maturato un uguale numero di posti, tra queste si procederà a sorteggio.

Nei limiti di posti attribuiti a ciascuna lista, l'assegnazione andrà effettuata sulla base dei voti di preferenza ottenuta da ciascun candidato.

Stampa circolare del CRA - ACEA con data 31/07/2013 e firma.

Per le liste presentate dai Soci straordinari (ART. 7 A, B e C) il posto spettante a ciascun gruppo verrà assegnato al candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

ART. 10

Eventuali ricorsi devono essere presentati al Comitato Tecnico Elettorale entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

ART. 11

Il Comitato Tecnico Elettorale procede alla redazione di un verbale sulla base dei risultati di scrutinio.

Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti del Comitato Tecnico Elettorale.

Il Comitato Tecnico Elettorale dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione agli albi in ogni posto di lavoro.

ART. 12

All'eletto con il maggior numero di preferenze per ogni organismo compete il dovere di convocare entro 7 giorni dalla proclamazione, la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del collegio dei Probiviri per gli ulteriori adempimenti statutari.



34/6/2013 *Com. Elett. Roma*

IL SOTTOSCRITTO EMILIO PECETTA IN QUALITA DI
PRESIDENTE PRO TEMPORIS DELL'ASSOCIAZIONE
CRA-ACSA, NATO A ROMA IL 21-04-1959
RESIDENTE A ROMA IN VIA TORRE DEI NOCI 19
C.A.P. 00132 DICHIARA CHE QUELLA RETROSTANTE
E' LA FOTOCOPIA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DENOMINATA CRA-ACSA.

ROMA 31/07/2013

Emilio Pecetta

ROMA CAPITALE
MUNICIPIO Roma Centro Storico
SERVIZI DEMOGRAFICI
Via L. Peiroselli, 59

Io sottoscritto incaricato dal Sindaco, attesto, ai
sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 (T.U.),
che il dichiarante Sig. PECETTA EMILIO
identificato con C.I.D. 46374221
PECETTA EMILIO
ha sottoscritto in mia presenza le dichiarazioni
di cui sopra, reso edotto delle responsabilità
penali in caso di dichiarazione mendace.

Roma,

31 LUG. 2013

L'incaricato del Sindaco

Daniela Onofri
STRUTTORE AMMINISTRATIVO
Daniela ONOFRI



IN CARTA SEMPLICE A RICHIESTA DELL'INTERESSATO
PER GLI USI CONTEMPLATI NELLA TABELLA ALL. B DEL
D.P.R. 25/10/1972 N. 612 O DEL D.P.R. 29/09/1973
N. 601 O.D. LEGGI SPECIALI PUNTO SUCCESSIVE AL
1/1/1974. *Unecartaceo onofri*